

ALLEVAMENTO \_\_\_\_\_  
CITTA' \_\_\_\_\_  
VETERINARIO COMPILATORE \_\_\_\_\_

DATA	_____	VITELLI (< 6 MESI)	_____
	_____	MASCHI (> 6 MESI)	_____
	_____	MANZI (> 6 MESI)	_____
	_____	FEMMINE (> 6 MESI)	_____
	_____	TOTALE BOVINI PRESENTI	_____
CODICE AZIENDA	_____		
CODICE APA	_____		
		N° ANIMALI PER CICLO	_____
		N° ANIMALI CIRCOLANTI IN ALLEVAMENTO IN 1 ANNO	_____

RAZZE PRESENTI \_\_\_\_\_

TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO	Allevamento in regime stallino	_____
	Allevamento in regime stallino con ricorso al pascolo	_____

**AREA BIOSICUREZZA**

Elemento di verifica **1** **PROCEDURE D'ALLEVAMENTO - Lotta a roditori ed insetti** Reg. CE 852/2004 All. I parte A cap. Il punto 4 f)

*"Gli operatori del settore alimentare che allevano, raccolgono o cacciano animali o producono prodotti primari di origine animale devono, se del caso, adottare misure adeguate per evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi".*

Verificare la presenza di azioni volte al controllo degli infestanti (mosche, roditori e parassiti). Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di procedure di lotta approssimative e non formalizzate, sia ai roditori sia agli insetti (es. mosche)

Assenza totale di procedure	_____
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)	_____
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza	_____

Elemento di verifica **2** **Contatto con altre specie animali**  
Nel perimetro aziendale o in altre aree di stabulazione (pascolo / monticazione / altro) è possibile il contatto con animali appartenenti ad altre specie di animali da reddito, o ad animali da compagnia (cani, gatti), o ad animali selvatici?

Sì, il contatto è frequente ed evidente	_____
No, il contatto potrebbe avvenire ma non è evidente al momento della visita	_____
No, l'azienda è ben protetta (recinzioni, ecc.); non sono presenti nel perimetro aziendale altre specie di animali e durante l'anno non può verificarsi il contatto con mandrie della medesima specie o altri animali	_____

Elemento di verifica **3** **Precauzioni generali all'ingresso di estranei**  
Il giudizio intermedio è assegnato in presenza di chiari e rispettati divieti d'ingresso ad estranei (uomini e automezzi)

Assenza totale di procedure	_____
Presenza di procedure approssimative e non formalizzate (assenza di piani scritti)	_____
Presenza di procedure definite ed organiche e/o scritte in un manuale di biosicurezza	_____

Elemento di verifica **4** **Gestione dell'ingresso di visitatori abituali**  
Nella voce "visitatori" si comprendono i veterinari, i consulenti aziendali in genere, ecc.

Non esiste alcuna precauzione in merito al vestiario da utilizzare	_____
Tutti i "visitatori" sono obbligati ad indossare calzari monouso, prima di accedere alle stalle oppure utilizzano stivali che lasciano in azienda ad esclusivo uso personale	_____
Tutti i "visitatori" devono transitare in un'area spogliatoio e sono obbligati ad indossare calzari e camici monouso forniti dall'allevamento o ad utilizzare indumenti e stivali che rimangono in azienda ad esclusivo uso personale	_____

Elemento di verifica **5** **Disinfezione degli automezzi all'ingresso in azienda**

Assenza di presidi di disinfezione	_____
Presenza di presidi di disinfezione non specifici utilizzati solo in caso di necessità	_____
Presenza di presidi di disinfezione specifici, fissi ed utilizzati routinariamente	_____

Elemento di verifica **6** **Possibilità di contatto tra automezzi estranei e animali allevati**  
I mezzi di trasporto del latte, dei mangimi, del veterinario e dei consulenti aziendali in genere attraversano zone che permettono contatti diretti o indiretti (< 20 m) con gli animali allevati?

Sì	_____
No	_____

Elemento di verifica **7** **Raccolta delle carcasse**  
Il mezzo per la raccolta degli animali morti attraversa zone che permettono il contatto (< 20 m) con aree in cui ci sono gli animali allevati?

Sì	_____
No, l'automezzo viene bloccato ai confini dell'allevamento, dove è/sono stata/e precedentemente raccolta/e la/e carcassa/e	_____

Elemento di verifica **8** **Carico degli animali vivi (es. per la vendita)**

Il carico viene effettuato vicino ai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (<20 m)	_____
Il carico viene effettuato lontano dai locali di stabulazione in cui sono allevati gli animali (>20 m)	_____

Elemento di verifica **9** **Acquisto e/o movimentazione di animali fuori dall'allevamento**

Acquisto o movimentazione di animali (fiere/mostre/mercati/alpeggio con altre mandrie) in modo routinario	_____
Acquisto solo in caso di emergenza o di necessità (ultimi 2 anni) e nessuna movimentazione di animali / allevamenti da ingrasso	_____
Nessun acquisto e nessuna movimentazione di animali da oltre 2 anni	_____

Elemento di verifica **10 Quarantena / Gestione dell'accasamento**

Nessuna forma di quarantena / nel caso di allevamenti da carne, animali accasati adiacenti ad altri animali già presenti nella struttura	
Forma di quarantena parziale, eseguita in modo empirico e non formalizzato (area dedicata adiacente al resto degli animali/ tempi brevi/ nessun esame biologico) / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto	
Nessun acquisto di animali da oltre 2 anni, oppure forma di quarantena corretta, adeguata per tempi e strutture e completa di esami biologici sugli animali acquistati / nel caso di allevamenti da carne, tutto pieno-tutto vuoto con procedure di sanificazione ambientale formalizzate	

Elemento di verifica **11 Controllo e prevenzione delle principali patologie infettive**

**Verificare la conoscenza delle principali patologie infettive presenti in allevamento: BOVINI (IBR/BVD/ParaTBC), BUFALI (salmonellosi, colibacillosi, clostridiosi), OVINI (ParaTBC, Visna Maedi, pedaina), CAPRE (ParaTBC, CAEV, malattia degli accessi) e l'eventuale applicazione dei relativi piani di controllo**

Nessuna conoscenza delle principali patologie infettive oppure nessuna informazione dello stato sanitario dell'allevamento	
Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo)	
Conoscenza delle 3 patologie e della relativa situazione / prevalenza nell'allevamento oltre all'applicazione su almeno 2 di esse di corretti piani operativi di prevenzione e controllo (piano di vaccinazione, piano di eliminazione dei capi infetti, piano di eradicazione, ecc.)	

Elemento di verifica **12 Attività di monitoraggio sanitario**

**Verificare l'abitudine dell'azienda a conferire materiale biologico e/o patologico (es. feci, muco nasale, saliva, campioni ematici, feti, carcasse ecc.) presso il laboratorio d'analisi di referenza (l'allevatore deve essere in possesso di un esito analitico degli ultimi 12 mesi)**

Assenza di conferimenti	
Presenza di analisi su materiale biologico e/o patologico per indagini/monitoraggio sanitario	

Elemento di verifica **13 Controllo e prevenzione delle infezioni mammarie (per le sole specie produttrici di latte)**

**L'allevatore deve essere in possesso di un esito analitico microbiologico recente (ultimi 12 mesi) relativo al latte di massa o di singolo animale, tale da indicare il rischio di mastite**

Assenza di analisi	
Presenza di sole analisi di massa per il monitoraggio delle mastiti contagiose / allevamenti da ingrasso	
Presenza di analisi su capi problema e conseguenti piani di eradicazione o controllo	

Elemento di verifica **14 Controllo e prevenzione delle endo/ectoparassitosi**

**Verificare la conoscenza dello stato sanitario dei propri animali in relazione alle principali endo/ectoparassitosi e relative azioni di controllo**

Nessuna conoscenza dello stato sanitario e assenza di piani di prevenzione/controllo	
Parziale conoscenza e/o presenza di piani non definiti (ad es. approssimativi, casuali e non continuativi nel tempo)	
Conoscenza delle principali parassitosi e trattamenti antiparassitari programmati e/o eseguiti a seguito di esami di laboratorio	

Elemento di verifica **15 Controllo e analisi delle fonti idriche**

**L'analisi è valida anche quando è solo batteriologica**

Assenza di analisi dell'acqua di pozzo	
Presenza di analisi dell'acqua di pozzo almeno una volta all'anno / acqua di acquedotto comunale (se con approvvigionamento diretto, senza vasche di raccolta intermedia)	

**AREA A MANAGEMENT AZIENDALE E PERSONALE**

Elemento di verifica **16 PERSONALE - Numero di addetti che si occupano degli animali** 146/2001 All. Personale Punto 1

*"Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti".*

**Il numero di addetti deve essere sufficiente per garantire la salute e il benessere di tutti gli animali in allevamento: verificare il rapporto n. addetti - n. animali**

Numero non sufficiente di addetti: un operatore per più di 800 animali totali	
Numero accettabile di addetti: un operatore per 400-800 animali totali	
Numero ottimale di addetti: un operatore per meno di 400 animali totali	

Elemento di verifica **17 PERSONALE - Formazione degli addetti** 146/2001 All. Personale Punto 1

*"Gli addetti devono avere capacità e conoscenze adeguate".*

**Valutare le competenze complessive del personale addetto agli animali, che possono essere sia di origine pratica (perché fornite dall'esperienza) sia di origine teorica (es. corso di formazione/titolo di studio). Se l'allevamento è seguito da più operatori, si considera sufficiente la partecipazione ai corsi di formazione anche di un solo addetto (sia esso il titolare o il dipendente assunto)**

Capacità e conoscenze non adeguate: esperienza indicativamente minore di 5 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale	
Capacità e conoscenze adeguate: esperienza indicativamente di almeno 5 anni e nessun corso di formazione sul benessere animale/titolo di studio (o combinazione opposta)	
Capacità e conoscenze ottimali: esperienza indicativamente di almeno 5 anni con titolo di studio o corso di formazione attinente, seguito negli ultimi 3 anni	

Elemento di verifica **18 Gestione dei gruppi**

Più di 40 animali per gruppo e/o promiscuità di animali con e senza corna o di animali di taglie differenti oppure animali legati	
Tra 20 e 40 animali per gruppo con taglie poco difformi	
Meno di 20 animali per gruppo, omogenei per età, taglia e tipologia di soggetto	

**Elemento di verifica 19 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Numero di ispezioni (bovini > 6 mesi d'età) 146/2001 All. Controllo Punto 2**

"Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze."

Si considerano le visite giornaliere al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o compiute con particolare impiego di attenzione da parte dell'operatore (es. distribuzione dell'alimentazione con carro unifeed). L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di animali presenti in allevamento (fatta eccezione dei vitelli 0-6 mesi d'età per i quali si fa riferimento all'item specifico). Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata, oltre ad un numero sufficiente di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti: - STALLA: meno di 1 ispezione/giorno - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli insufficienti e compiuta con frequenze irregolari e non programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo o ad eventi straordinari	
Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: - STALLA: almeno 1 ispezione/giorno - ALL'APERTO (PASCOLO): ispezione a intervalli sufficienti e compiuta con frequenze regolari e programmate, in relazione alla stagione al periodo produttivo o ad eventi straordinari	
Numero di visite ottimali: - STALLA: 2 o più ispezioni al giorno unitamente a segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata - ALL'APERTO (PASCOLO): almeno 1 ispezione/giorno	

**Elemento di verifica 20 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Numero di ispezioni (vitelli) 126/2011 All. I Punto 6**

"Tutti i vitelli allevati in locali di stabulazione devono essere controllati dal proprietario e dalla persona responsabile almeno due volte al giorno e quelli allevati all'esterno almeno una volta al giorno"

Si considerano le visite giornaliere al di là di quelle eseguite per le attività di routine, qualora le stesse siano altamente specializzate o compiute con particolare impiego di attenzione da parte dell'operatore (es. distribuzione dell'alimento con strumenti meccanici). L'ispezione si intende relativa a tutti i gruppi di vitelli presenti in allevamento (0-6 mesi). Qualora sussista segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata, oltre ad un numero sufficiente di ispezioni, può essere assegnato il giudizio ottimale

Si considera non adeguato un numero di visite insufficienti: - 1 ispezione/giorno per gli animali stabulati - meno di 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno	
Si considera adeguato un numero di visite sufficienti: - almeno 2 ispezioni/giorno per gli animali stabulati - almeno 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno	
Numero di visite ottimale: - più di 2 ispezioni/giorno per gli animali stabulati e segnalazione scritta delle osservazioni o registrazione computerizzata - più di 1 ispezione/giorno per gli animali allevati all'esterno	

**Elemento di verifica 21 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Trattamento degli animali malati o feriti 146/2001 All. Controllo Punto 4 - 126/2011 All. I Punto 6**

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettieri asciutti e confortevoli."

**Punti minimi da controllare: 1) verifica dell'immediato trattamento; 2) consulto con un veterinario. Il giudizio è adeguato se tutte le condizioni sono soddisfatte**

Si considera non adeguato: evidenza di personale non istruito e/o presenza di animali che necessitano di un trattamento e non lo hanno ancora ricevuto (n.b. valutare con attenzione la possibile insorgenza ipercuta dei casi di malattia) e/o assenza di un veterinario che segue l'azienda	
Si considera adeguato: presenza di personale istruito con evidenze di eventuali animali in infermeria (area, box o posta) o con trattamenti in atto e la presenza di un veterinario che segue l'azienda (ovvero i due punti precedenti siano soddisfatti)	
Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza delle relative procedure scritte di trattamento degli animali (es. piano di gestione della zoppia o di forme enteriche e respiratorie o specifici protocolli terapeutici)	

**Elemento di verifica 22 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Abbattimento 146/2001 All. Controllo Punto 4 - Reg. 1099/2009 Art. 2, Capo II Art. 4 e 7, Capo IV Art. 19 - Reg. 1/2005 All. I, Capo 1, Par. 1**

"Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato [...]". "Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto, né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili."

**Nel caso in cui la condizione di un animale richieda l'abbattimento in azienda, è necessario che vengano rispettate le metodologie contemplate dalla specifica normativa (Regolamento CE 1099/2009)**

Si considera non adeguato: mancato ricorso a personale competente e/o assenza di istruzioni in caso l'abbattimento sia eseguito da parte di personale aziendale e/o uso di strumentazione non adeguata o non sottoposta a regolare manutenzione	
Si considera adeguato: abbattimento effettuato da un veterinario, oppure ricorso a personale provvisto del certificato d'idoneità alla macellazione, oppure, in caso di abbattimento da parte di personale aziendale, si valuta la presenza di istruzioni e di formazione degli addetti al riguardo (es. presenza di un corso di formazione frequentato da chi in allevamento è addetto all'abbattimento, con tematica specifica trattata) e presenza di strumentazione adeguata e sottoposta a regolare manutenzione	
Si considera ottimale: oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di procedure scritte per il corretto abbattimento, indicando responsabilità, strumenti e verifiche periodiche per agevolare una corretta gestione dell'emergenza	

**Elemento di verifica 23 Tipologia di movimentazione E' rivolta prevalentemente alla movimentazione durante le operazioni di carico/scarico e per cambiare gruppo/box all'interno della stalla. L'uso della forca (sia come difesa che come strumento di induzione) è da considerarsi "strumento appuntito"**

Utilizzo di strumenti di offesa (pungoli elettrici e/o strumenti appuntiti)	
Utilizzo di strumenti non offensivi (voce, mani e/o aste di plastica flessibili)	

**Elemento di verifica 24 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Gestione degli alimenti e della razione giornaliera (bovini > 6 mesi d'età)** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 14

"Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni".

Si considera non adeguato: - STALLA: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani - PASCOLO: es. nessuna tecnica di pascolamento e assenza di integrazione aggiuntiva all'occorrenza	
Si considera adeguato: - STALLA: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo e composta da alimenti sani - PASCOLO: es. alimentazione basata sul pascolamento turnato e in determinati periodi è prevista un'integrazione alimentare	
Si considera ottimale: - STALLA: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani - PASCOLO: es. animali al pascolo (rigoglioso o con integrazione) per un periodo di almeno 4-5 mesi e integrazione specifica per gli animali che hanno bisogno	

**Elemento di verifica 25 Fasi alimentari**  
**Si considerano sufficienti almeno 2 fasi alimentari, una per l'arrivo dei soggetti ed una per le successive fasi di accrescimento**

Una sola fase alimentare	
Due fasi alimentari (condizionamento e ingrasso)	
Più di 2 fasi alimentari (es. adattamento - ingrasso 1ª e 2ª parte - finissaggio)	

**Elemento di verifica 26 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Tipologia di alimentazione (bovini > 6 mesi d'età)** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 15

"Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche".

L'alimentazione dovrebbe essere somministrata *ad libitum* per garantire ad ogni animale di alimentarsi secondo esigenza durante le 24 h. Nel caso di alimentazione frazionata gli alimenti dovrebbero essere garantiti quasi costantemente nell'arco di 24 h, comprensivi sia della frazione fibrosa che di quella concentrata (quest'ultima deve essere somministrata in almeno due occasioni). In tal senso è auspicabile l'utilizzo del carro unifeed

Si considera non adeguato: accesso all'alimentazione ad intervalli non corretti perché non garantita nelle 24 h e frazionata con intervalli non adeguati alle necessità fisiologiche degli animali	
Si considera adeguato: accesso all'alimentazione ad intervalli corretti perché garantita nelle 24 h e frazionata correttamente (concentrati somministrati almeno in 2 volte)	
Si considera ottimale: accesso agli alimenti in modo costante nelle 24 h (es. carro unifeed disponibile per 24 h/giorno)	

**Elemento di verifica 27 Concentrati nella razione**  
**Considerare la % di sostanza secca (s.s.) da concentrati sul totale della s.s. giornaliera.**  
**Se la % di s.s. da concentrati sul totale della s.s. giornaliera è al limite tra due giudizi, considerare il contenuto di fibra dei concentrati (la presenza di alimenti fibrosi quali: crusca, polpe secche di barbabietola, pastazzo d'agrumi, buccette di soia, medica pellettata, trebbie di birra) come fattore di miglioramento della risposta**

Concentrati superiori all'80% della s.s. e contenuto medio di fibra inferiore al 6%	
Concentrati tra il 70% e l'80% della s.s. e contenuto medio di fibra maggiore del 6%	
Concentrati inferiori al 70% della s.s. e presenza di almeno 1 kg di paglia o fieno	

**Elemento di verifica 28 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE ALTRE SOSTANZE - Gestione degli alimenti, della razione giornaliera e frequenza di somministrazione dell'alimento (latte e fibra) (vitelli)** 126/2011 All. I Punti 11-12  
146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 14-15

"Ai vitelli deve essere somministrata un'alimentazione adeguata alla loro età e al loro peso e conforme alle loro esigenze comportamentali e fisiologiche, onde favorire buone condizioni di salute e di benessere. [...] - "Tutti i vitelli devono essere nutriti almeno due volte al giorno. Se i vitelli sono stabulati in gruppo e non sono alimentati *ad libitum* o mediante un sistema automatico di alimentazione, ciascun vitello deve avere accesso agli alimenti contemporaneamente agli altri vitelli del gruppo".  
Il giudizio è adeguato se tutte le condizioni sono soddisfatte

Si considera non adeguato: presenza di una razione non adatta agli animali perché non adeguata alle loro esigenze, mai stata calcolata, non in rapporto ai fabbisogni o composta da alimenti non sani / somministrazione dell'alimento 1 volta/giorno	
Si considera adeguato: presenza di una razione adatta agli animali, perché specifica per ogni gruppo di base (es. vitelli non svezzati in box singolo; in svezzamento; svezzati; in accrescimento) e composta da alimenti sani e somministrazione dell'alimento 2 volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana	
Si considera ottimale: presenza di una razione ottimale per gli animali, perché calcolata da un alimentarista, revisionata di frequente o comunque ad ogni cambio di alimenti, e composta da alimenti sani / per tutti i vitelli, somministrazione dell'alimento 3 o più volte/giorno, regolarmente tutti i giorni della settimana e/o mediante sistema automatizzato e controllato	

**Elemento di verifica 29 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Disponibilità di acqua e numero di abbeveratoi (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punti 16 e 17 - 126/2011 All. I Punti 13 e 14

"Tutti gli animali devono avere accesso ad un'adeguata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi." - "A partire dalla seconda settimana di età, ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca adeguata in quantità sufficiente oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi bevendo altre bevande. I vitelli malati e sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento." - "Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali".

Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare i requisiti elencati per assegnare il giudizio insufficiente

Si considera non adeguato: - STALLA: assenza di acqua di abbeverata o acqua razionata (non <i>ad libitum</i> ) o acqua insalubre per uno o più animali con particolare riguardo agli animali malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore / presenza di attrezzature non idonee per la somministrazione di acqua (es. lesive o palesemente insufficienti) / presenza di vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche di grande calore che non ricevono acqua fresca <i>ad libitum</i> - PASCOLO: distanze eccessive tra le fonti di acqua e le aree pascolative o acqua insalubre	
Si considera adeguato: - STALLA: presenza di abbeveratoi funzionanti in tutti i gruppi, con somministrazione di acqua pulita e in numero sufficiente e corretto soddisfacimento del fabbisogno idrico per i vitelli - PASCOLO: presenza di abbeveratoi artificiali o fonti naturali posizionati ad una distanza massima di 250 metri dalle aree pascolative e disponibili per tutti i gruppi di animali e/o presenza di abbeveratoi mobili in sostituzione di quelli fissi (distanza massima di 250 metri) e che non siano pericolosi per gli animali	
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di abbeveratoi funzionanti del tipo "a livello" in tutti i gruppi e acqua <i>ad libitum</i> per tutti i vitelli, compresi quelli nelle gabbiette	

Elemento di verifica **30 Pulizia degli abbeveratoi (tutti i gruppi)**

**L'abbeveratoio sporco ha acqua non limpida, sporcia sulla superficie o dentro la tazza/vasca. Se c'è poco alimento sulla superficie o sul fondo ma l'acqua è limpida, il giudizio è intermedio**

Presenza di sporco in superficie e sulle pareti degli abbeveratoi. L'acqua è torbida	
Presenza di alimento solo sulla superficie dell'acqua o solo sul fondo. L'acqua rimane comunque limpida	
Assenza di sporco, abbeveratoi puliti e acqua limpida	

**Elemento di verifica 31 EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (bovini > 6 mesi d'età)** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8

*"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati".*

**Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata**

Si considera non adeguato: - STALLA: ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali - PASCOLO: prevalenza di ambienti sporchi, paludosi e fangosi	
Si considera adeguato: - STALLA: ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito in quasi tutti i gruppi - PASCOLO: prevalenza di ambienti asciutti e puliti; presenza di ambienti bagnati e fangosi solo nei pressi dei punti di abbeverata	
Si considera ottimale: - STALLA: ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale - PASCOLO: tutti gli ambienti sono asciutti e ben gestiti, anche nei pressi dei punti di abbeverata (presenza di fontane/vasche in cemento), copertura uniforme da coltre erbosa e/o rimozione regolare del materiale organico prodotto e aggiunta di lettiera pulita e asciutta all'interno del ricovero	

**Elemento di verifica 32 EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Igiene, pulizia e gestione degli ambienti di stabulazione e della lettiera (vitelli)** 126/2011 All. I Punto 9  
146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 8

*"La stalla, i recinti, le attrezzature e gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente in modo da prevenire infezioni incrociate o lo sviluppo di organismi infettivi. Gli escrementi, l'urina e i foraggi che non sono stati mangiati o che sono caduti sul pavimento devono essere rimossi con la dovuta regolarità per ridurre al minimo gli odori e la presenza di mosche o roditori."*

**Considerare l'igiene, la pulizia e la gestione degli ambienti di stabulazione, delle pavimentazioni e della lettiera e la frequenza degli interventi di ripristino e ricambio del materiale. Eccezione fatta per i vitelli con meno di 2 settimane d'età, dove è obbligatorio usare la lettiera, nel caso di grigliato pulito, usato come area di decubito, la valutazione è al massimo adeguata**

Si considera non adeguato: ambienti di stabulazione e lettiera sporchi, non gestiti e/o dannosi per gli animali	
Si considera adeguato: ambienti di stabulazione e/o lettiera discretamente puliti e gestiti sufficientemente e/o grigliato pulito	
Si considera ottimale: ambienti di stabulazione e lettiera puliti, asciutti e gestiti in modo ottimale con ricambio frequente del materiale	

**Elemento di verifica 33 Biosicurezza**  
**Questa valutazione è eseguita automaticamente dal sistema ClassyFarm, basandosi sul punteggio ottenuto dall'allevamento nell'area Biosicurezza relativa alle operazioni per controllare ingresso e diffusione delle principali patologie infettive nella mandria**

Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile più basso (0°-33° percentile)	
Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile medio (33,1°-66° percentile)	
Punteggio dell'area Biosicurezza collocato nel percentile più alto (66,1°-100° percentile)	

<b>AREA</b>	<b>B</b>	<b>STRUTTURE ED ATTREZZATURE</b>
-------------	----------	----------------------------------

**Elemento di verifica 34 EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Assenza di fabbricati e locali di stabulazione nocivi (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8 e 9 - 126/2011 All. I Punto 1

*"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali"*

Si considera non adeguato: presenza di locali, ambienti o attrezzature nocivi per gli animali: es. lettiera dannosa, percorsi, corridoi, accessi, delimitazioni, attacchi ed educatori elettrici che causano lesioni agli animali	
Si considera adeguato: presenza di locali, ambienti, percorsi e attrezzature idonei e non nocivi per gli animali	

**Elemento di verifica 35 EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Presenza di ripari nelle aree esterne per gli animali custoditi al di fuori dei fabbricati (tutti i gruppi)** 146/2001 All. Animali custoditi al di fuori dei fabbricati Punto 12

*"Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute".*

**Si considerano i ripari sia di tipo naturale (alberi, anfratti, grotte, ecc.) che di tipo artificiale (tettoie, ricoveri, ecc.) a condizione che offrano un riparo adeguato, in relazione alla stagione e alla località. Se nell'allevamento non ci sono animali custoditi al di fuori dei fabbricati, il giudizio è intermedio**

Si considera non adeguato: assenza, insufficienza o presenza di ripari non adeguati anche per un solo gruppo di animali	
Si considera adeguato: presenza di ripari sufficienti ed adeguati per tutti gli animali	
Si considera ottimale: presenza di ripari di tipo artificiale facilmente accessibili, sufficienti ed idonei a proteggere tutti gli animali dai pericoli ambientali	

**Elemento di verifica 36 Tipologia di stabulazione degli animali oltre i 6 mesi d'età**  
**L'osservazione deve essere eseguita su tutti gli animali, oltre i 6 mesi d'età**

Fissa per anche un solo gruppo di animali	
Libera per tutti i gruppi di animali	
Libera per tutti gli animali e possibilità di accedere ad un'area di esercizio e/o pascolo adiacente ai fabbricati o fornito di adeguato riparo per un periodo continuativo minimo di 70 giorni, su una superficie inerbita, o con altra produzione vegetale, di dimensioni non inferiori a 500 m <sup>2</sup> /UBA	

**Elemento di verifica 37 LIBERTA' DI MOVIMENTO - Superficie disponibile per il decubito (bovini > 6 mesi d'età) 146/2001 All. Libertà di movimento Punto 7**

"La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni. Allorché continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche".

Valutare l'area coperta adibita al decubito. Se la parte di decubito e di alimentazione coincidono, escludere la zona di accesso all'alimentazione (circa 1,5 m) e considerare come superficie minima un'area di riposo di 2,5 m<sup>2</sup>/capo per 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m<sup>2</sup>/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v. - Si considera superficie ottimale un'area di riposo di 4,5 m<sup>2</sup>/capo per 400 kg p.v. e di ulteriori 0,5 m<sup>2</sup>/capo ogni 100 kg fino a 800 kg p.v.

Si considera non adeguato: libertà di movimento limitata da una superficie inferiore a quella minima indicata in tabella o presenza di uno o più animali legati che non dispongono di una posta strutturata, ma sono collocati in aree non previste e non idonee	
Si considera adeguato: libertà di movimento assicurata da una superficie compresa tra quella minima e quella ottimale indicate in tabella / tutti gli animali legati dispongono di una posta strutturata e nessuno di essi è collocato in aree non previste e non idonee	
Si considera ottimale: tutti gli animali sono liberi con superficie disponibile superiore o uguale alla superficie ottimale indicata / Oppure, oltre ai criteri per l'adeguatezza, gli animali possono accedere al pascolo	

**Elemento di verifica 38 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Pavimentazione (bovini > 6 mesi d'età) 146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punti 8 e 9**

"I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali".

Valutare le superfici di camminamento (corridoi, passaggi, accessi, corsia di alimentazione, aree di esercizio, ecc.) e di decubito che devono essere sufficientemente ruvide, sicure e libere da ostacoli consentendo agli animali di alzarsi, coricarsi e muoversi, anche rapidamente, senza scivolare.

Per assegnare il giudizio intermedio, è importante che almeno la superficie dedicata al riposo sia: ricoperta in gomma (in caso di pavimento fessurato); ricoperta da tappetino o da lettiera (in caso di pavimento pieno)

Si considera non adeguato: - STALLA: presenza di pavimento - pieno o fessurato - non idoneo, liscio e scivoloso, o che impedisce i movimenti - PASCOLO: sentieri scivolosi per presenza di fango oppure presenza di ostacoli naturali e/o artificiali che non consentono il passaggio in completa sicurezza o che siano causa di ansia o eccitazione evitabili	
Si considera adeguato: - STALLA: presenza di pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso (es. per la presenza di idoneo rivestimento in gomma o quantità lieve di lettiera) per la maggior parte delle superfici su cui camminano gli animali - PASCOLO: il fondo dei sentieri di accesso è idoneo e ben gestito, gli animali possono camminare in sicurezza senza scivolare o subire lesioni, ansia o eccitazione evitabili	
Si considera ottimale: - STALLA: solo se gli animali sono stabulati liberi ed hanno un pavimento - pieno o fessurato - idoneo e rugoso su tutte le superfici su cui camminano, con presenza di lettiera permanente con materiale organico adeguato (perché abbondante, non abrasivo, ben conservato, assorbente) - PASCOLO: i sentieri di accesso presentano fondo idoneo, non scivoloso e non abrasivo, con assenza di ostacoli e/o pericoli per tutta la loro lunghezza	

**Elemento di verifica 39 Presenza di educatori elettrici Assegnare il giudizio negativo in presenza di educatori elettrici in qualsiasi gruppo di animali**

Presenza di educatori elettrici	
Assenza di educatori elettrici	

**Elemento di verifica 40 ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Numero di posti disponibili in mangiatoia (bovini > 6 mesi d'età) 146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 17**

"Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali".

Verificare quanti animali possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia, considerando che sono necessari i seguenti spazi lineari: per animali sotto 200 kg p.v. ≥ 0,4 m/capo; per animali tra 200 e 300 kg p.v. ≥ 0,5 m/capo; per animali tra 300 e 400 kg p.v. ≥ 0,6 m/capo; per animali tra 400 e 500 kg p.v. ≥ 0,65 m/capo; per animali oltre 600 kg p.v. ≥ 0,7 m/capo. In caso di allevamento a stabulazione fissa valutare che tutti gli animali possano accedere all'alimentazione, senza conseguenze negative

Si considera accesso agli alimenti non adeguato: - per razioni frazionate (non unifeed): meno del 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente - per razioni con unifeed: meno del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente	
Si considera accesso agli alimenti adeguato: - per razioni frazionate (non unifeed): il 100% degli animali può alimentarsi contemporaneamente - per razioni con unifeed: più del 70% degli animali può alimentarsi contemporaneamente	
Si considera accesso agli alimenti ottimale: - STALLA: presenza di 2 accessi differenziati, con numero totale di spazi maggiore (superiore del 20%) rispetto al numero di animali oppure possibilità di <u>accesso al pascolo</u> - PASCOLO: con presenza di ampie zone pascolative e/o presenza di punti di integrazione adeguati al numero di animali	

**Elemento di verifica 41 Dimensione e funzionamento degli abbeveratoi Per assegnare il giudizio intermedio, deve essere presente almeno un abbeveratoio ogni 13 animali o, se a vasca, 6 cm/capo. Per assegnare il giudizio ottimale deve essere presente almeno un abbeveratoio a livello ogni 8 animali o, se a tazza, almeno due punti di abbeverata distinti (per non più di 8 animali)**

Numero o dimensioni inferiori al minimo previsto	
Numero e dimensioni pari al minimo previsto	
Numero e dimensioni superiori al previsto e con dislocazioni ben diversificate	

**Elemento di verifica 42 EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Lettiera dei vitelli con meno di 2 settimane d'età 126/2011 All. I Punto 10 - MINSAN 2006, Nota Prot. N. 27232 del 25/07/2006**

"La zona in cui si coricano i vitelli deve essere confortevole, pulita, adeguatamente prosciugata e non dannosa per i vitelli. Per tutti i vitelli di età inferiore a due settimane deve essere prevista una lettiera adeguata".

Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto con meno di 2 settimane d'età in evidenti condizioni che non soddisfano il requisito (assenza di lettiera) per assegnare il giudizio insufficiente

Si considera non adeguato: assenza di lettiera in uno o più vitelli con meno di 2 settimane d'età	
Si considera adeguato: presenza di lettiera idonea e in quantità adeguata per tutti i vitelli con meno di 2 settimane d'età	

Elemento di verifica	<b>43</b>	<b>SPAZIO DISPONIBILE - LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio disponibile nel recinto individuale (vitelli fino a 8 settimane d'età)</b>	126/2011 Art.3 comma 1 lettera a) e comma 2-126/2011 All. I Punti 7 e 8
----------------------	-----------	---	---

"I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà". - "I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte". - "La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. [...]". (indicativamente 130 x 80 cm per un vitello di 6-8 settimane). Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi d'età), presenti al momento della visita, e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. Si ricorda che non è possibile mantenere due vitelli in un unico recinto individuale (gabbietta singola); è possibile stabulare due vitelli nello stesso recinto, solo se la larghezza di tale spazio è almeno pari all'altezza al garrese del vitello più grande moltiplicata per due, e sono presenti due mangiatoie distinte e abbeveratoi adeguati (Nota MINSAN n. 0014777 del 19/06/2017). Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito per assegnare il giudizio insufficiente

Si considera non adeguato: presenza di uno o più animali che non possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / presenza di uno o più vitelli costantemente legati o liberi ma catturati durante le fasi di alimentazione per più di 1h / utilizzo di attacchi nocivi o non idonei / spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti di legge	
Si considera adeguato: tutti gli animali possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà, tutti i vitelli sono liberi, eventualmente catturati (con attacchi idonei) solo durante le fasi di alimentazione per meno di 1h e lo spazio disponibile per ciascun vitello presente è pari o leggermente superiore (10%) ai limiti di legge	
Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, uno spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti di legge (almeno più del 10%) e tutti gli animali liberi e non catturati durante le fasi di alimentazione	

Elemento di verifica	<b>44</b>	<b>SPAZIO DISPONIBILE - Possibilità di contatto (visivo e tattile) con altri vitelli</b>	126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e comma 2
----------------------	-----------	--	--

"[...] Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli. [...] Tali disposizioni non si applicano alle aziende con meno di sei vitelli e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento".  
Non è considerato contatto il fronte mangiatoia adiacente. I vitelli devono avere contatto diretto, visivo e tattile contemporaneamente, ad eccezione dei soggetti isolati per motivi sanitari o comportamentali opportunamente documentati da certificazioni rilasciate dal medico veterinario (es. diagnosi di malattia, trattamenti farmacologici, ecc.). La necessità di avere il contatto non si applica agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita), presenti al momento della visita, e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito per assegnare il giudizio insufficiente

Si considera non adeguato: impossibilità di contatto (visivo e tattile) tra gli animali	
Si considera adeguato: possibilità di contatto (visivo e tattile) tra gli animali / impossibilità di contatto solo per i soggetti isolati in recinti individuali con idonea certificazione veterinaria	

Elemento di verifica	<b>45</b>	<b>SPAZIO DISPONIBILE - LIBERTA' DI MOVIMENTO - Spazio disponibile per vitelli allevati in gruppo (box collettivo)</b>	126/2011 Art. 3 comma 1 lettera a) e b) e comma 2 - 126/2011 All. I Punti 7 e 8
----------------------	-----------	--	---

"I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da consentire ad ogni vitello di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stesso senza difficoltà". - "I vitelli non debbono essere legati, ad eccezione di quelli stabulati in gruppo che possono essere legati per un periodo massimo di un'ora al momento della somministrazione di latte e succedanei del latte". - "Nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che il medico veterinario abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento richiedano l'isolamento dal gruppo, al fine del trattamento diagnostico e terapeutico." - "Per i vitelli allevati in gruppo (fino a 6 mesi d'età), lo spazio libero disponibile per ciascun vitello deve essere pari ad almeno (la superficie è quella totale del box, esclusi eventuali ostacoli che rendono lo spazio non fruibile agli animali): <150 kg p.v. = 1,5 m2/capo; da 150 a 220 kg p.v. = 1,7 m2/capo; > 220 kg p.v. = 1,8 m2/capo. [...]".  
Tali limiti di superficie non si applicano agli allevamenti con meno di 6 vitelli (ovvero 5 animali tra 0-6 mesi di vita), presenti al momento della visita, e ai vitelli mantenuti presso la madre ai fini dell'allattamento. Basta riscontrare la presenza di un singolo soggetto in condizione tale da non soddisfare il requisito per assegnare il giudizio insufficiente

Si considera non adeguato: presenza di uno o più animali che non possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / presenza di uno o più vitelli costantemente legati o liberi ma catturati durante le fasi di alimentazione per più di 1h / utilizzo di attacchi nocivi o non idonei / presenza di uno o più vitelli oltre le 8 settimane d'età isolati in recinti individuali senza idonea certificazione veterinaria / spazio disponibile per ciascun vitello presente inferiore ai limiti di legge	
Si considera adeguato: tutti gli animali possono coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà / tutti i vitelli sono liberi, eventualmente catturati (con attacchi idonei) solo durante le fasi di alimentazione per meno di 1h / presenza di uno o più vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età isolati in recinti individuali con idonea certificazione veterinaria / tutti i vitelli bovini oltre le 8 settimane d'età sono allevati in recinti collettivi con spazio disponibile per ciascun vitello presente pari o leggermente superiore (10%) ai limiti di legge	
Il requisito superiore (ottimale) prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, uno spazio disponibile per ciascun vitello presente superiore ai limiti di legge (almeno più del 10%) e tutti gli animali liberi e non catturati durante le fasi di alimentazione	

Elemento di verifica	<b>46</b>	<b>Attrezzature specifiche per la movimentazione</b> <b>E' una valutazione delle strutture previste per movimentare gli animali (cambio gruppo/box) all'interno della stalla</b>
----------------------	-----------	---

Assenza di corridoi e di barriere mobili per la movimentazione degli animali	
Presenza di corridoi fissi a pareti aperte per la movimentazione degli animali	
Presenza di corridoi e barriere mobili a pareti chiuse per la movimentazione degli animali	

Elemento di verifica	<b>47</b>	<b>Attrezzature per la cattura degli animali</b> <b>Sono considerate le attrezzature necessarie a contenere gli animali per le terapie o altre necessità</b>
----------------------	-----------	---

Assenza di attrezzature per la cattura ed immobilizzazione	
Presenza di sistemi di cattura non specifici ma efficaci	
Presenza di attrezzature specifiche per la cattura ed immobilizzazione	

Elemento di verifica	<b>48</b>	<b>EDIFICI E LOCALI DI STABULAZIONE - Infermeria (tutti i gruppi)</b>	146/2001 All. Controllo Punto 4 - 126/2011 All. I Punti 6 e 13 - MINSAN Nota 27232 del 25/07/2006
----------------------	-----------	---	---

"Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutta e confortevoli".

Nel reparto infermeria devono essere presenti solo animali con patologie ben identificate, che devono poter disporre di alimento ed acqua fresca *ad libitum*. In caso di infermeria con cuccette o poste fisse il giudizio può essere solo intermedio. In caso di stabulazione fissa, per posta specifica si intende una posta separata dalle altre o (se la condizione clinica lo consente) la posta dell'animale stesso purché delimitata da sbarre e con autoalimentatore in modo da proteggere l'animale malato o infermo da quelli vicini

Si considera non adeguato: assenza di qualsiasi locale / posta specifico ed identificato nel quale, in caso di necessità, possano essere isolati animali feriti o malati	
Si considera adeguato: presenza di locale / posta identificato ed appositamente preparato per accogliere animali malati o feriti munito di lettiera asciutta o tappetino confortevole, ove la condizione clinica lo richieda	
Si considera ottimale: animali liberi in locale specifico ed identificato, con lettiera permanente asciutta e confortevole, in grado di ospitare almeno il 3% del numero medio di animali quotidianamente presenti in allevamento e con spazi disponibili di almeno 7 m <sup>2</sup> /capo	

Elemento di verifica	49	<b>EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Temperatura ed umidità (tutti i gruppi)</b>	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10 - 126/2011 All. I Punto 3 - MINSAN 2006, Nota Prot. N. 27232 del 25/07/2006
----------------------	----	---	--

"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".

Si valutano la tipologia di stalla e le attrezzature di raffrescamento. Si considera "stalla aperta" quando non presenta muri su nessuno dei 4 lati oppure quando è presente un solo lato chiuso, senza che questo limiti una buona aerazione della stalla

Si considera non adeguato: presenza di condizioni microclimatiche dannose per gli animali: es. ambienti chiusi o polverosi o stalle semi-aperte senza un'adeguata aerazione	
Si considera adeguato: presenza di condizioni microclimatiche idonee per gli animali: es. ventilazione naturale (stalla aperta) o impianti di ventilazione/aerazione senza sistemi di controllo	
Il requisito superiore prevede, oltre ai criteri per l'adeguatezza, la presenza di condizioni microclimatiche ottimali per gli animali: es. presenza di impianti di condizionamento del microclima con sistemi di controllo automatizzati / pascolo idoneo	

Elemento di verifica	50	<b>EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Presenza di gas nocivi (tutti i gruppi)</b>	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 10 - 126/2011 All. I Punto 3
----------------------	----	---	---

"La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali".

Si considera non adeguato: evidenza di una concentrazione di gas dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH <sub>3</sub> > 20 ppm; CO <sub>2</sub> > 3000 ppm)	
Si considera adeguato: evidenza di una concentrazione dei gas non dannosa per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH <sub>3</sub> < 20 ppm; CO <sub>2</sub> < 3000 ppm)	
Si considera ottimale: evidenza di una concentrazione dei gas ottimale per gli animali (indicazioni di riferimento dei limiti: NH <sub>3</sub> < 10 ppm; CO <sub>2</sub> < 3000 ppm)	

Elemento di verifica	51	<b>EDIFICI E LOCALI DI STABILAZIONE - Illuminazione minima - Ciclo di luce per gli animali (tutti i gruppi)</b>	146/2001 All. Fabbricati e locali di stabulazione Punto 11 - 126/2011 All. I Punto 5
----------------------	----	---	---

"Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre prevedere un'adeguata illuminazione artificiale".

Gli animali stabulati che non hanno accesso alla luce naturale dispongono di un periodo di luce ininterrotto non inferiore alle 8 ore (con intensità minima di almeno 40 lux) e di un periodo di buio ininterrotto (o debole illuminazione notturna) non inferiore alle 8 ore

Si considera non adeguato: assenza o insufficienza di illuminazione naturale o artificiale / assente o insufficiente periodo di riposo	
Si considera adeguato: presenza di illuminazione naturale o artificiale adeguata per almeno 8 ore al giorno / presenza di un periodo di riposo adeguato per almeno 8 ore al giorno	

AREA	C	ANIMAL BASED MEASURES
------	---	-----------------------

Elemento di verifica	52	<b>Test di fuga dall'uomo</b>	Il giudizio finale si ottiene calcolando la media dei punteggi attribuiti a ciascun animale, arrotondando i decimali al numero intero più prossimo
----------------------	----	-------------------------------	--

Difficoltà di avvicinamento	
Animali curiosi che si avvicinano	
Animali che si avvicinano e si fanno toccare	

Elemento di verifica	53	<b>Comportamento fra animali</b>	Per comportamenti coesivi si intendono il grooming e lo sfregamento tra animali, mentre per comportamenti agonistici gli scavalcamenti (buller syndrome) e le testate
----------------------	----	----------------------------------	---

Più del 50% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati	
Tra il 10% e il 50% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati	
Meno del 10% di comportamenti agonistici sul totale dei comportamenti osservati	

Elemento di verifica	54	<b>Stato di nutrizione misurato tramite body condition score (BCS)</b>	Valori di BCS minori di 2 (animali molto magri) sono oltre il limite accettato
----------------------	----	--	--

Più del 10% di animali con BCS minore di 2	
Tra il 2% e il 10% di animali con BCS minore di 2	
Meno del 2% di animali con BCS minore di 2	

Elemento di verifica	55	<b>Pulizia degli animali</b>	Per ogni animale considerare l'osservazione di un solo fianco
----------------------	----	------------------------------	---

Più del 40% di animali sporchi	
Tra il 10% e il 40% di animali sporchi	
Meno del 10% di animali sporchi	

Elemento di verifica	56	<b>Lesioni cutanee</b>	Valutare la frequenza di animali con presenza di lesioni cutanee (e loro gravità) su garretti, tuberosità ossee e tessuti molli. Le lesioni si valutano osservando gli animali in senso cranio-caudale (un solo fianco): testa, collo, sterno, spalla, arto anteriore, bacino, coscia, arto posteriore (faccia laterale e faccia mediale dell'arto controlaterale). Una lesione cutanea grave equivale a 3 lesioni cutanee lievi
----------------------	----	------------------------	--

Più del 20% di animali con lesioni cutanee lievi	
Tra il 10% e il 20% di animali con lesioni cutanee lievi	
Meno del 10% di animali con lesioni cutanee lievi	

Elemento di verifica	57	<b>Zoppie</b>	Considerare il numero di animali zoppi presenti al momento della visita (compreso quelli in infermeria) rispetto al numero totale di animali
----------------------	----	---------------	--

Più del 6% di animali zoppi	
Tra il 2% ed il 6% di animali zoppi	
Meno del 2% di animali zoppi	

Elemento di verifica	58	<b>Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 8 giorni)</b>	Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino a 40 giorni dall'arrivo), che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea
----------------------	----	--	--

Più del 15% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi	
Tra il 5% ed il 15% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi	
Meno del 5% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie respiratorie gravi	



Elemento di verifica **59** **Patologie respiratorie gravi (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione)**  
**Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 41 giorni (fino alla macellazione), che presentano grave scolo nasale, tosse, dispnea**

Più del 4% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi	
Tra il 2% ed il 4% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi	
Meno del 2% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie respiratorie gravi	

Elemento di verifica **60** **Patologie lievi respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 8 giorni)**  
**Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 8 giorni (fino a 40 giorni dall'arrivo), che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea**

Più del 40% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	
Tra il 20% ed il 40% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	
Meno del 20% di animali (tra gli 8 e i 40 giorni dall'arrivo) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	

Elemento di verifica **61** **Patologie lievi respiratorie e/o enteriche (bovini arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione)**  
**Valutare il numero di animali, tra quelli arrivati in allevamento da almeno 41 giorni (fino alla macellazione), che presentano lieve scolo nasale o importante scolo oculare o regione perineale sporca per diarrea**

Più del 20% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	
Tra il 10% ed il 20% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	
Meno del 10% di animali (arrivati da almeno 41 giorni fino alla macellazione) con patologie lievi respiratorie e/o enteriche	

Elemento di verifica **62** **Mortalità annuale degli animali adulti (oltre 6 mesi di vita)**  
**Considerare il numero di animali morti spontaneamente in allevamento, macellati d'urgenza (MSU), eutanassizzati negli ultimi 12 mesi rispetto al numero di animali circolanti in allevamento in 1 anno**

Più del 5%	
Tra il 2% ed il 5%	
Meno del 2%	

**Elemento di verifica 63 MUTILAZIONI - Mutilazioni e altre pratiche** 146/2001 All. Mutilazioni Punto 19  
*"E' vietato [...] il taglio [...] di code per i bovini se non a fini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale e' ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. [...] La castrazione e' consentita per mantenere la qualita' dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della matura sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. [...] Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda."*  
**Si considera ottimale la mancanza di qualsiasi mutilazione e/o castrazione su tutti gli animali**

Si considera non adeguato: presenza di animali con incisioni o con mutilazioni/castrazioni eseguite senza il rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	
Si considera adeguato: presenza di animali con mutilazioni/castrazioni eseguite nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa	
Si considera ottimale: presenza di tutti gli animali integri e che non presentano incisioni o mutilazioni/castrazioni	

**AREA GRANDI RISCHI E SISTEMI DI ALLARME**

Elemento di verifica **64** **Provenienza dell'acqua di abbeverata**

Provenienza da una fonte (acquedotto, pozzo, sorgente naturale) senza cisterna	
Provenienza da una fonte (acquedotto, pozzo o sorgente naturale) con cisterna capiente e sufficiente per alcune ore	
Provenienza da più fonti distinte (es. acquedotto e pozzo/fonte naturale oppure due pozzi)	

Elemento di verifica **65** **Rumore**

Eccessiva rumorosità	
Normale rumorosità	

**Elemento di verifica 66 ISPEZIONE E CONTROLLO DEGLI ANIMALI - Illuminazione per l'ispezione** 146/2001 All. Controllo Punto 3 - 126/2011 All. I Punto 5  
*"Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione fissa o mobile."*

Si considera non adeguato: assenza di illuminazione artificiale per l'ispezione	
Si considera adeguato: presenza di illuminazione artificiale corretta e funzionante	

**Elemento di verifica 67 ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Allarme impianto di ventilazione** 146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13 - 126/2011 All. I Punto 4

*"Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio di aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali. In caso di guasto all'impianto deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari."*

**Se l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.) è assegnato il giudizio adeguato**

Si considera non adeguato: assenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale e/o assenza di controlli regolari del sistema di allarme	
Si considera adeguato: presenza di un sistema di allarme e di sostituzione all'impianto di ventilazione artificiale regolarmente controllato / l'allevamento non necessita di un impianto di ventilazione forzata (es. idonea circolazione naturale dell'aria, pascolo, ecc.)	

Elemento di verifica **68** **Allarme antincendio**

Assente	
Presente	

Elemento di verifica	69	<b>ATTREZZATURA AUTOMATICA E MECCANICA - Ispezione delle attrezzature automatiche e meccaniche</b>	146/2001 All. Impianti automatici o meccanici Punto 13 - 126/2011 All. I Punto 4
<p>"Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere dei vitelli deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non fosse possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere dei vitelli fino a che non sia effettuata la riparazione, ricorrendo in particolare a metodi alternativi disponibili di alimentazione e provvedendo a mantenere condizioni ambientali soddisfacenti".</p> <p><b>I sistemi automatici di alimentazione, di ventilazione, ecc. possono essere considerati impianti automatici o meccanici indispensabili per la salute degli animali; per questo devono essere ispezionati una volta al giorno e i difetti riscontrati eliminati immediatamente. Se ciò non è possibile occorre prendere misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali (es. possedere un generatore di corrente)</b></p>			
Si considera non adeguato: mancanza di regolari ispezioni giornaliere e/o rilievo di una mancanza di interventi tempestivi			<input type="text"/>
Si considera adeguato: almeno 1 ispezione al giorno			<input type="text"/>
Si considera ottimale: presenza di procedure o manuali di buone pratiche comprensivi di istruzioni operative per gli operatori, che garantiscano il controllo giornaliero e la conservazione delle relative registrazioni			<input type="text"/>

Elemento di verifica	70	<b>TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) - Tenuta del registro di carico e scarico degli animali</b>	146/2001 All. Registrazione Punti 5-6 - D.P.R. n. 320 del 08.02.1954 Articolo 2 - Reg 1760/2000/CE Articolo 7
<p>"Le mortalità sono denunciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".</p> <p><b>Verificare la presenza del registro di carico e scarico (cartaceo o informatizzato) al fine di valutare la comunicazione di eventuali mortalità anomale. Il registro di carico e scarico deve essere presente (in forma cartacea o informatizzata) e conservato per il periodo (3 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione</b></p>			
Si considera non adeguato: assenza del registro (cartaceo o informatizzato) o conservazione non adeguata per il periodo stabilito o evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320			<input type="text"/>
Si considera adeguato: presenza del registro, conservazione adeguata e mancata evidenza di mortalità anomale non denunciate ai sensi del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320			<input type="text"/>

Elemento di verifica	71	<b>TENUTA DEI REGISTRI (Registrazione dei dati) - Tenuta del registro dei trattamenti farmacologici</b>	146/2001 All. Registrazione Punti 5-6
<p>"Il proprietario o il custode ovvero il detentore degli animali tiene un registro dei trattamenti terapeutici effettuati. La registrazione e le relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336 [...]. - I registri sono conservati per un periodo [...] e sono messi a disposizione dell'autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta".</p> <p><b>Il registro dei trattamenti è presente, compilato e conservato per il periodo (5 anni) stabilito dalla normativa vigente e disponibile per l'ispezione (D. Lgs. 6 aprile 2006, n.193 e s.m.i. e D. Lgs 6 marzo 2006 n.158 e s.m.i.). In alternativa, prima del 28 gennaio 2022 è volontaria la registrazione informatizzata dei trattamenti su Vetinfo, ai sensi della Legge 20 novembre 2017, n.167 e s.m.i.</b></p>			
Si considera non adeguato: (prima del 28 gennaio 2022) l'assenza del registro cartaceo (ove in alternativa non vi siano le registrazioni in Vetinfo - Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza) o la non conservazione per il periodo stabilito			<input type="text"/>
Si considera adeguato: la presenza del registro cartaceo (prima del 28 gennaio 2022) e la conservazione adeguata. Dopo il 28 gennaio 2022, la presenza delle registrazioni su Vetinfo - Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza			<input type="text"/>

Elemento di verifica	72	<b>ALIMENTAZIONE, ABBEVERAGGIO E SOMMINISTRAZIONE DI ALTRE SOSTANZE - Somministrazione di sostanze illecite</b>	146/2001 All. Mangimi, acqua e altre sostanze Punto 18
<p>"Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'art. 1, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere".</p> <p><b>Verificare il registro o le registrazioni elettroniche dei trattamenti e l'armadietto o eventuali confezioni o giacenze di farmaci</b></p>			
Si considera non adeguato: evidenza di somministrazione di sostanze illecite			<input type="text"/>
Si considera adeguato: nessuna evidenza di somministrazione di sostanze illecite			<input type="text"/>